

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2002

**che stabilisce le modifiche da apportare alle misure adottate dall'Austria per proteggersi dall'introduzione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)**

[notificata con il numero C(2002) 1821]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la comunicazione trasmessa dall'Austria il 2 agosto 2001,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo l'individuazione nel 1999, per la prima volta nell'Unione europea, dell'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), la Commissione ha istituito con la decisione 1999/355/CE<sup>(3)</sup>, modificata dalla decisione 1999/516/CE<sup>(4)</sup>, misure d'emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong).
- (2) Dopo aver individuato questo organismo nocivo per la prima volta nell'Unione europea su alberi di *Acer platanoides* a Braunau, nel Land dell'Austria Superiore, l'Austria ha messo in atto un programma di azioni ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE contro l'introduzione e la diffusione di questo organismo nocivo nel proprio territorio e in quello della Comunità.
- (3) Le misure adottate dall'Austria sono più rigorose di quelle previste dalla decisione 1999/355/CE, in quanto si applicano alle importazioni di legno duro sensibile originario della Corea, di Taiwan e degli USA come pure alle importazioni di legno proveniente dalla Cina. Esse prevedono inoltre che il legno da importare debba essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti ed essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %. La decisione 1999/355/CE dispone invece che il legno debba essere scortecciato e privo di perforazioni provo-

cate da insetti oppure che sia essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %.

- (4) Le misure adottate dall'Austria non si applicano tuttavia al legno di *Fagus silvatica* e di *Quercus* L.
- (5) L'Austria ha motivato tali misure con la necessità di proteggere il proprio territorio e quello della Comunità, in quanto «ritiene auspicabile un rafforzamento delle attuali misure comunitarie adottate a norma delle decisioni 1999/355/CE e 1999/516/CE recanti misure d'emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong)».
- (6) Non è stato ancora possibile identificare la fonte di contaminazione, sebbene alcuni elementi lasciano supporre che la via più probabile sia stata l'importazione di materiale d'imballaggio infetto da *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky), né vi sono prove evidenti nella fattispecie che le misure comunitarie in causa siano inadeguate.
- (7) L'Austria deve pertanto adeguare le misure adottate per proteggere il proprio territorio e quello della Comunità dall'introduzione dell'organismo nocivo summenzionato.
- (8) Le misure previste dalla decisione 1999/355/CE e dalla direttiva 2000/29/CE saranno riesaminate in base alla norma internazionale della FAO sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'Austria modifica le misure adottate per proteggere il proprio territorio e quello della Comunità dall'introduzione e dalla diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) in modo da renderle conformi alla decisione 1999/355/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 197 del 29.7.1999, pag. 44.

*Articolo 2*

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---